



DL n. 52/2021

Le misure di interesse per le imprese

Nota di Aggiornamento

23 aprile 2021

Sommario

1. Premessa	2
2. Applicazione DPCM 2 marzo 2021 e ripristino delle zone gialle	2
3. Misure relative agli spostamenti e certificati verdi COVID-19	2
4. La riapertura delle attività economiche	3
5. Proroga di misure e termini correlati allo stato di emergenza	5

1. Premessa

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il **DL n. 52/2021**, recante misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali (c.d. DL Aperture) e **in vigore da oggi**.

Il DL, che fa seguito alla nuova proroga al 31 luglio 2021 dello stato di emergenza, detta - con efficacia fino a tale data - una serie di misure volte alla progressiva riapertura delle attività economiche ad oggi sospese e alla rimozione dei limiti agli spostamenti infra-regionali. Inoltre, estende al 31 luglio la durata di alcuni termini correlati allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e istituisce i c.d. Certificati verdi COVID-19.

Di seguito, una sintesi delle principali misure di interesse per le imprese.

2. Applicazione DPCM 2 marzo 2021 e ripristino delle zone gialle

L'art. 1 del DL:

- per gli aspetti non disciplinati dallo stesso DL, **estende fino al 31 luglio 2021 l'efficacia delle disposizioni del DPCM 2 marzo 2021**. Si segnala che il DL non contempla né nell'articolato, né nei relativi allegati il Protocollo di sicurezza anti-contagio aggiornato il 6 aprile scorso; pertanto, in assenza di un formale riferimento, è fondato il dubbio che continui ad avere applicazione il Protocollo del 24 aprile 2020. La questione verrà posta all'attenzione del Parlamento nell'ambito dell'*iter* di conversione in legge del DL;
- dispone, **a partire dal 26 aprile 2021, il ripristino delle c.d. zone gialle**, prevedendo la cessazione dell'efficacia delle disposizioni del DL n. 44/2021 sull'applicazione nelle stesse delle misure previste per le zone arancioni (art. 1, co. 2) e abilitando, di conseguenza, gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni che si collocano nelle zone bianca e gialla;
- conferma, per il periodo 1° maggio - 31 luglio 2021, la possibilità che le misure stabilite per le zone rosse si applichino anche nelle Regioni nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, nonché la possibilità dei Presidenti delle Regioni di disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zone rosse, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive: *i)* nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; *ii)* nelle aree in cui la circolazione di varianti determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.

3. Misure relative agli spostamenti e certificati verdi COVID-19

L'art. 2 del DL contiene alcune importanti novità in tema di spostamenti infra-regionali e da e verso l'estero conseguenti all'istituzione dei c.d. certificati verdi COVID-19, ai sensi dell'art. 9 del DL.

I **certificati verdi COVID-19** sono documenti comprovanti:

- lo **stato di avvenuta vaccinazione anti COVID-19**. Tale certificato è rilasciato al termine del prescritto ciclo vaccinale, su richiesta dell'interessato, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione e

contestualmente alla stessa. Esso ha una **validità di 6 mesi** dal completamento del ciclo vaccinale ed è comunque disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. Coloro che, al 23 aprile 2021, abbiano già completato il ciclo di vaccinazione, possono richiedere il certificato alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa;

- la **guarigione dal COVID-19**. Tale certificato è rilasciato, su richiesta dell'interessato, dalla struttura ove il paziente affetto da COVID-19 è stato ricoverato ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. Esso ha una **validità di 6 mesi** dalla guarigione, ma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato si ammali nuovamente di COVID-19. Il certificato è comunque disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. Il DL fa salvi certificati di guarigione rilasciati prima del 23 aprile 2021, che acquistano validità semestrale a partire dalla data indicata negli stessi e salvo che il soggetto non si sia ammalato, ovvero non si ammali nuovamente, di COVID-19;
- **l'effettuazione di tampone (molecolare o antigenico rapido) con risultato negativo**. Tale certificato è prodotto, su richiesta dell'interessato, dalle strutture sanitarie, pubbliche e/o private e/o dalle farmacie, che hanno eseguito il tampone, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta. Esso ha **validità di 48 ore** dall'esecuzione del test.

Quanto agli **spostamenti infra-regionali**, l'art. 2, co. 1 del DL prevede che gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative, per situazioni di necessità, per motivi di salute e per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti del certificato verde COVID-19.

Con riferimento, poi, agli **spostamenti da e verso l'estero**, l'art. 2, co. 3 del DL prevede che le ordinanze di contenimento del Ministero della salute (ex art. 2, co. del DL n. 19/2020) possono individuare i casi in cui i certificati verdi COVID-19 consentono di derogare a divieti di spostamento da e per l'estero, ovvero agli obblighi di sottoporsi a misure sanitarie conseguenti ai medesimi spostamenti. Si tratta di un'importante previsione, destinata a impattare sulle nuove ordinanze ministeriali aventi effetti sulla gestione delle trasferte all'estero. In assenza di coordinamenti o riferimenti all'ordinanza 16 aprile 2021 del Ministro della salute recante modifiche alla disciplina degli spostamenti da e verso l'estero (v. **nostra Nota del 19 aprile 2021**), è ragionevole ritenere che la stessa continuerà a produrre effetti, senza deroghe/eccezioni in termini di certificati verdi COVID-19, fino alla sua scadenza (30 aprile 2021).

4. La riapertura delle attività economiche

Il DL dispone la riapertura, **nelle c.d. zone gialle**, delle seguenti attività economiche:

- **attività dei servizi di ristorazione**. Dal **26 aprile 2021**, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, **con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari del coprifuoco** (dalle 22:00 alle 5:00). Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti ivi alloggiati (art. 4, co. 1). **Dal**

1° giugno 2021, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite **anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00**, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida del settore (art. 4, co. 2);

- **spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi** (art. 5). **Dal 26 aprile 2021**, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle citate condizioni, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. **A partire dal 1° giugno 2021**, le previsioni previste per gli spettacoli aperti al pubblico si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale. In ogni caso, la capienza consentita non può essere superiore al 25 % di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle prescritte condizioni, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico. Inoltre, può essere previsto, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso dei certificati verdi COVID-19;
- **piscine e palestre** (art. 6). Dal 15 maggio 2021, sono consentite le attività di piscine all'aperto e dal 1° giugno 2021 quelle delle palestre. Inoltre, dal 26 aprile 2021;
- **fiere, convegni e congressi**. **Dal 15 giugno 2021**, è consentito lo svolgimento in presenza di **fiere**, nel rispetto di protocolli e linee guida di settore. **È fatta salva la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico**. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza (art. 7, co. 1). Con riferimento a particolari fiere, può essere previsto che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso dei certificati verdi COVID-19 (art. 7, co. 2). **Dal 1° luglio 2021**, sono altresì consentiti **i convegni e i congressi**, nel rispetto di protocolli e linee guida di settore (art. 7, co. 3);
- **centri termali e parchi tematici e di divertimento**. **Dal 1° luglio 2021**, sono consentite le attività dei centri termali e resta ferma quella dei centri adibiti a presidio sanitario limitatamente all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche (art. 8, co. 1). Sempre dal 1° luglio 2021, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento (art. 8, co. 2).

5. Proroga di misure e termini correlati allo stato di emergenza

L'art. 11 del DL **proroga fino al 31 luglio 2021** i termini correlati allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e stabiliti dalle disposizioni legislative elencate nell'allegato 2 dello stesso Decreto.

Il riferimento è, tra gli altri, a:

- l'art. 90, commi 3 e 4, del DL n. 34/2020, che consente ai datori di lavoro privati di ricorrere al lavoro agile (c.d. **smart working**), per ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali, utilizzando la procedura "semplificata";
- l'art. 73 del DL n. 18/2020 sulla possibilità per le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni, nonché le società, comprese le società cooperative e i consorzi, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza degli organi collegiali, di riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati e purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente;
- l'art. 15, co. 1 del DL n. 18/2020 sulla produzione, importazione e commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni;
- l'art. 83 del DL n. 34/2020 sulla sorveglianza sanitaria eccezionale.